

Dal Mimit l'elenco degli incentivi preclusi alle imprese senza polizza catastrofale

La mancata stipula delle polizze catastrofali entro i termini di legge comporterà l'impossibilità, per le imprese inadempienti, di accedere, tra gli altri, ai finanziamenti "Smart&Start" per le start up innovative (DM 24 settembre 2014 Ministero dello Sviluppo economico), al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (DM 29 ottobre 2020), alle agevolazioni destinate a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative ONLUS (DM 3 luglio 2015), ai mini contratti di sviluppo per le imprese del Sud Italia (DM 12 agosto 2024).

Queste sono alcune delle **misure**, individuate da un decreto del MIMIT pubblicato il 25 luglio, alle quali è impedito l'accesso da parte delle imprese tenute all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge.

L'intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi viene quindi inserito tra i **requisiti** da valutare ai fini dell'accesso alle agevolazioni e dell'erogazione delle medesime.

Si tratta, peraltro, dei soli incentivi di **competenza** del Ministero delle Imprese e del made in Italy; per un'indicazione completa delle misure alle quali è precluso l'accesso si dovranno attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.

È utile ricordare, brevemente, lo stato dei fatti circa le sanzioni alle imprese che non hanno stipulato le polizze in oggetto.

L'obbligo (introdotto dall'art. 1 comma 101 ss. della L. 213/2023, legge di bilancio 2024) riguarda le **imprese** con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., a copertura dei danni:

- relativi ai **beni** individuati all'art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente **cagionati** da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

L'art. 1 comma 102 della L. 213/2023, che disciplina le conseguenze del mancato adeguamento, stabilisce che dell'inadempimento "si deve **tener conto** nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici".

Anche considerato che la formulazione non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l'esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate, il MIMIT, in una FAQ del 14 aprile, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo.

Pertanto, è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere **dare attuazione** alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure "coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39".

Per le misure di propria competenza, il Ministero delle

Imprese e del Made in Italy aveva anticipato l'intenzione di precludere l'accesso agli incentivi, rinviando a un decreto l'individuazione delle misure.

Il DM pubblicato, oltre a individuare le agevolazioni precluse, precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno, come prorogati dal DL 28 marzo 2025 n. 39 convertito) e, comunque, **successivamente** alla pubblicazione del decreto.

Sanzioni operative per le domande successive alla pubblicazione del DM

Il decreto specifica anche che l'adempimento dell'obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell'**erogazione** delle agevolazioni concesse.

Infine, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche vanno effettuate dal **soggetto gestore** al momento del perfezionamento dell'operazione di investimento nell'impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi **atti di indirizzo** adottati dal soggetto gestore.

(MF/ms)